REGOLAMENTO
PER IL REFERENDUM

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 34 del 25.05.2000

IL REFERENDUM

Art. 1
Il comitato promotore della richiesta di referendum

1- Al fine di raccogliere le firme necessarie per l'indizione del referendum, i promotori della richiesta di referendum, cittadini elettori del Comune o cittadini di Stati membri dell'Unione Europea iscritti nelle liste elettorali del Comune ai sensi dell'art. 8 B del Trattato sull'Unione Europea in numero non inferiore a 30 debbono produrre apposita istanza sottoscritta, con firme autenticate ai sensi di legge, al Segretario generale del Comune.
2- L'istanza deve contenere le proposte da sottoporre a referendum.
3- Le comunicazioni e la trasmissione degli atti al comitato promotore s'intendono riferiti, ai sensi del presente regolamento, al presentatore Ufficiale, intendendosi come tale il componente del comitato promotore primo firmatario della proposta di referendum.

Art. 2
Formulazione del quesito da sottoporre a referendum

1- Della presentazione e deposito del quesito referendario al Segretario generale del Comune dà atto con verbale.
2- Al momento del deposito, il quesito referendario deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dei motivi che giustificano la proposta, dei contenuti e delle finalità della stessa.
3- Il quesito referendario deve riferirsi a materia ammissibile.

Art. 3
Giudizio di ammissibilità

1- Entro 30 giorni dalla richiesta il Consiglio Comunale si pronuncia per il giudizio di ammissibilità.
2- Sulla proposta di deliberazione dovrà esprimere il suo parere la Commissione Consiliare regolamenti entro i termini assegnati dal Sindaco.

Art. 4
Interruzione della procedura referendaria

1- Il Consiglio Comunale può intervenire con proprio provvedimento deliberando sulla materia oggetto di consultazione al fine di evitare lo svolgimento del referendum.
2- La deliberazione di cui al comma precedente deve essere adottata entro 60 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del quesito referendario. In deroga a quanto previsto da altre norme regolamentari comunali, i pareri richiesti sulla proposta di deliberazione hanno carattere d'urgenza e devono essere espressi entro i termini assegnati dal Sindaco.
3- Quando il referendum sia stato indetto, con l'espressione del giudizio di ricevibilità del referendum, il Consiglio Comunale sospende l'attività deliberativa sull'oggetto del referendum, salvo che il Consiglio, con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, riconosca che sussistano ragioni di particolare necessità ed urgenza per intervenire ovvero che siano modificati i presupposti di fatto del referendum.

Art. 5
Raccolta e controllo delle firme

1- Depositato i quesito referendario il Comitato Promotore raccoglie le 1000 firme richieste nell'arco temporale di 30 giorni consecutivi. Tale periodo deve essere compreso tra il 31° e il 150° giorno necessario al deposito del quesito.

2- La raccolta delle firme viene effettuata, a cura del Comitato Promotore, su appositi moduli, datati e vidimati dal Segretario Comunale o da un suo delegato, e riportanti il testo della proposta referendaria nonché le generalità del presentatore ufficiale.
3- Accanto a ciascuna firma debbono essere indicati per esteso cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza.
4- Le firme dei sottoscrittori vanno autenticate da uno dei soggetti individuati dall'art. 14 Legge 21 marzo 1990, n. 53 e con la procedura ivi stabilita.
5- L'autenticazione deve recare la data in cui avviene e può essere anche collettiva foglio per foglio: in questo caso oltre alla data deve indicare il numero delle firme contenute nel foglio. Qualora l'elettore proponente non sia in grado per qualsiasi causa di apporre la propria firma, il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione riceve la manifestazione di volontà dell'elettore e ne dà atto con processo verbale nel modulo per la raccolta delle firme.
6- Quando l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori di referendum sia svolta dal Segretario Generale e dagli impiegati del Comune incaricati dal Sindaco, essa ha luogo nella sede del proprio ufficio.

Art. 6
Deposito della richiesta di referendum

1- I fogli della richiesta di referendum con le firme raccolte devono essere consegnati a cura del presentatore ufficiale, entro le ore 12,30 del giorno successivo a quello ultimo valido per la raccolta delle firme al Segretario generale che ne redige verbale. Se il giorno è festivo, il termine è prorogato al giorno successivo.
2- Entro 10 giorni dal deposito, l'ufficio elettorale del Comune verifica che le firme autenticate appartengano a cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e che siano pari o superiori a 1000.
3- Il mancato rispetto del termine di cui al primo comma del presente articolo comporta la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di referendum

Art. 7
Indizione del referendum

1- Entro 40 giorni dal deposito delle firme il Consiglio Comunale esprime a maggioranza il giudizio di ricevibilità della proposta di referendum.
2- Il Sindaco dà comunicazione al presentatore ufficiale della pronuncia del Consiglio Comunale sulla ricevibilità entro 10 giorni dalla data di esecutività della deliberazione.
3- Il referendum è indetto con decreto del Sindaco entro 15 giorni dalla esecutività della delibera del Consiglio Comunale che dichiara ricevibile il quesito referendario che indice il referendum.
4- La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 30° e il 60° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.
5- Qualora sia intervenuta la presentazione di altre proposte di referendum il Sindaco può ritardare fino a 180 giorni oltre il termine previsto dal terzo comma del presente articolo l'indizione del referendum in modo che i vari referendum si svolgano contemporaneamente con un'unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.
6- Qualora il periodo di tempo indicato nel quarto comma del presente articolo comprenda la data di un'altra consultazione elettorale, ovvero si sovrappongano in tutto o in parte i tempi utili per la propaganda elettorale, il Sindaco può ritardare, fino a 120 giorni oltre il termine previsto dal terzo comma del presente articolo, la indizione del referendum.
7- Qualora nel corso dell'anno si sia già svolta una consultazione referendaria e il termine di cui al terzo comma del presente articolo scada nel medesimo anno, il referendum è indetto entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 8
Pubblicità della indizione del referendum

1- Della indizione del referendum viene data adeguata pubblicizzazione mediante pubblicazione per manifesti, pubblicazione di avviso a stampa presso tutte le sedi del Comune, pubblicazione di avviso sulla stampa locale e comunicazione alle emittenti radiofoniche e televisive a diffusione locale.

Art. 9
Disciplina della propaganda referendaria

1- Il periodo utile per la propaganda elettorale ha inizio da 30° giorno antecedente le operazioni di voto e termina alle ore 24 del giorno antecedente la costituzione dei seggi.
2- Possono costituirsi comitati sostenitori delle due opinioni opposte rispetto al quesito referendario con apposita comunicazione indirizzata al Sindaco, sottoscritta da almeno 30 elettori. Le sottoscrizioni dovranno essere autenticate dal Segretario generale o da un impiegato incaricato dal Sindaco o da un notaio o cancelliere. Le autenticazioni del segretario e del dipendente comunale sono esenti da spese.
3- Nel periodo di propaganda, i comitati possono svolgere attività di informazione e di promozione delle proprie opinioni a mezzo di assemblee, comizi, manifesti, e di ogni altra forma di propaganda.
4- Il Comune, durante la campagna di informazione, metterà gratuitamente a disposizione dei comitati uguali spazi per le affissioni di propaganda referendaria. I Gruppi consiliari presenti nel Consiglio Comunale possono svolgere una propria campagna di informazione con le stesse prerogative riconosciute ai comitati.

Art. 10
Composizione e insediamento dei seggi

1- Le consultazioni relative ai referendum previsti nel presente regolamento avvengono nei seggi appositamente istituiti con deliberazione della Giunta comunale.
2- L'ufficio di sezione per il referendum consultivo è composto da un presidente e da due scrutatori nominati dal Sindaco entro 15 giorni dall'indizione del referendum, scegliendoli tra i cittadini iscritti negli appositi albi dei presidenti e degli scrutatori e da un segretario designato dal Presidente, tra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti previsti per i segretari degli uffici elettorali di sezione per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.
3- Il Sindaco provvede a nominare anche un congruo numero di scrutatori supplenti che integrano l'ufficio elettorale ove si verifichino vacanze o assenze con la procedura stabilita per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale.
4- Ai componenti il seggio elettorale va corrisposto un onorario nella misura stabilita per i referendum dello Stato.
5- L'insediamento dei seggi per le operazioni di voto ha luogo negli stessi termini e modalità previsti per il referendum nazionale.

Art. 11
Schede per il referendum

1- Le schede per il referendum, di carta consistente di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune e contengono il quesito referendario presentato.
2- Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum devono essere predisposte più schede di colore diverso.
3- I modelli delle schede sono approvati dalla Giunta Comunale.

Art. 12
Liste elettorali di sezione

1- Le liste elettorali di sezione sono costituite da un estratto delle liste elettorali sezionali del comune, quali risultano dall'ultima revisione effettuata.
2- Alle liste sono apportate dalla Commissione Elettorale Comunale le variazioni per morte non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data della consultazione; le liste così aggiornate sono autenticate dalla stessa Commissione.
3- Per quanto non previsto ai commi 1 e 2, trovano applicazione gli artt. 32, 32 bis e 32 ter del testo unico di cui al D. P. R. 20 marzo 1967, n.223 e successive modificazioni, intendendosi le competenze da questi attribuite alla Commissione Elettorale Circondariale riferite alla Commissione Elettorale Comunale.

Art. 13
Assegnazione del materiale ai seggi elettorali

1- Ogni seggio elettorale è dotato di almeno due cabine per la votazione e di una urna per ciascun referendum per il deposito delle schede votate nonché dell'altro materiale necessario per l'espletamento delle operazioni di seggio elettorale.

Art. 14
Votazioni

1- Entro il 10° giorno antecedente la votazione sono inviati a domicilio dell'elettore i certificati elettorali. Sono ammessi a votare solo gli elettori in possesso del certificato elettorale, sul quale deve essere indicato il giorno, l'orario di apertura e di chiusura dei seggi e il luogo della votazione, nonché la sezione alla quale l'elettore appartiene. Le operazioni elettorali iniziano alle ore 7:00 e si concludono alle ore 22:00. Per la validità delle operazione elettorali debbono essere sempre presenti almeno due componenti del seggio. Alla chiusura della votazione hanno inizio le operazioni relative allo scrutinio che proseguono ininterrottamente sino al termine. Il risultato della votazione viene certificato nel verbale della sezione da parte del presidente e dei due scrutatori del seggio.
2- I risultati del referendum vengono proclamati dalla 1^ Commissione consiliare sulla base dei verbali delle sezioni elettorali entro tre giorni successivi alla votazione. La Commissione decide sull'attribuzione dei voti contestati e non assegnati e su tutti i reclami da chiunque presentati.
3- Il servizio di Polizia Municipale provvede per la vigilanza sui seggi elettorali.

Art. 15
Disposizioni finali

1- Il procedimento referendario non può essere iniziato, e, se iniziato, deve essere sospeso in caso di scioglimento del consiglio comunale.
2- Viene comunque completata, se avviata, la fase di raccolta e controllo delle firme e di deposito della richiesta di referendum.
3- Il procedimento referendario riprende a decorrere dal 30° giorno successivo alla prima seduta del nuovo Consiglio comunale.
4- Il Sindaco può delegare ad un assessore le funzioni a lui attribuite dal titolo secondo del presente regolamento.
5- Le liste di sezione usate per la consultazione e le schede, votate e non, costituiscono a tutti gli effetti scarto di archivio.

INDICE

Art. 1 - Il comitato promotore della richiesta di referendum

Art. 2 - Formulazione del quesito da sottoporre a referendum

Art. 3 - Giudizio di ammissibilità

Art. 4 - Interruzione della procedura referendaria

Art. 5 - Raccolta e controllo delle firme

Art. 6 - Deposito della richiesta di referendum

Art. 7 - Indizione del referendum

Art. 8 - Pubblicità della indizione del referendum

Art. 9 - Disciplina della propaganda referendaria

Art. 10 – Composizione e insediamento dei seggi

Art. 11 – Schede per il referendum

Art. 12 – Liste elettorali di sezione

Art. 13 – Assegnazione dei materiali ai seggi elettorali

Art. 14 – Votazioni

Art. 15 – Disposizioni finali